

## Se l'intelligenza artificiale inventa le sentenze

LINK: <https://24plus.ilsole24ore.com/art/se-l-intelligenza-artificiale-inventa-sentenze-AGpfIuwD#2316028243>



Se l'intelligenza artificiale inventa le sentenze Una pronuncia del Tribunale di Firenze non condanna all'aggravio delle spese processuali l'**avvocato** che cita nei suoi atti pronunce inesistenti Giusella Finocchiaro In tempi in cui si discute tanto di verità, in cui fake news e social media ci inducono a coltivare il dubbio ogni giorno, fa molto pensare una recente pronuncia italiana (Trib. Firenze, ord. 14.3.2025), fra le prime in questa materia, che, a margine della controversia decisa, non condanna all'aggravio di spese processuali l'**avvocato** che cita nei suoi atti pronunce inesistenti. I fatti alla base della decisione sono semplici da riassumere: un **avvocato** utilizza un sistema di intelligenza artificiale per redigere l'atto (ChatGPT, nel caso di specie) che inserisce precedenti favorevoli con «numeri asseritamente riferibili a sentenze della Corte di Cassazione», ma il cui contenuto è falso.

Evidentemente non effettua alcun controllo, diversamente dalla controparte, che ovviamente rileva la non veridicità delle sentenze di Cassazione citate in giudizio. L'**avvocato** si difende affermando che non sapeva che la collaboratrice di studio si fosse avvalsa di un sistema di IA. Il Tribunale non applica la sanzione processuale dell'art. 96, co. 3, c.p.c., come richiesto dalla controparte, con ampie argomentazioni. All'esito della vicenda, si potrebbe parlare, quindi, di una sorta di falso innocuo, pur al netto «del disvalore relativo all'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall'interrogazione dell'IA» (così, ancora, l'ord. del Tribunale di Firenze). Tuttavia, l'accaduto richiede di svolgere alcune riflessioni. Innanzitutto, senza entrare nel merito della decisione, può osservarsi che, se non la malafede, un profilo di

colpa, anche grave, potrebbe ravvisarsi nella condotta del professionista che non verifichi le fonti richiamate dall'IA a supporto delle proprie difese. In secondo luogo, soprattutto ponendosi nella prospettiva del funzionamento dell'intero sistema giudiziario, la considerazione per cui il falso sarebbe innocuo e non vi sarebbe alcuna distorsione del servizio giustizia è discutibile. L'indicazione di precedenti, soprattutto se di legittimità, inesistenti, può comportare un notevole dispendio di energie da parte tanto delle controparti, quanto del giudice, e soprattutto, inquina il sistema nel suo complesso. Esistono poi altri strumenti, oltre a quello della condanna per c.d. "lite temeraria", che potrebbero venire in rilievo, fra cui la previsione del dovere di probità e lealtà imposto alle parti e ai loro difensori dall'art. 88 c.p.c., che prescrive al giudice di segnalare la trasgressione «alle autorità che

esercitano il potere disciplinare» e questo dischiude la prospettiva deontologica. Al di là della specifica pronuncia, comunque, non deve passare il messaggio **n e g a t i v o** della irresponsabilità di chi utilizza i sistemi di IA, che sono potentissimi e utilissimi, ma che richiedono educazione, capacità critica e, appunto, responsabilità. Si ripete, a quanto risulta per la prima volta in Italia, quanto già accaduto in altri Paesi, ma differente è la reazione delle istituzioni. Negli Stati Uniti, in casi analoghi, gli **avvocati** sono stati condannati al pagamento di una sanzione di 5mila dollari, nonché a inviare una lettera ai giudici ai quali avevano falsamente attribuito le decisioni per informarli di quanto accaduto. Gli **Ordini professionali** di tutto il mondo si sono adoperati per scrivere delle policy sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli studi legali, e tutti sottolineano le **r e s p o n s a b i l i t à** dell'**avvocato**. Così dalla Florida alla California, che espressamente prevede nella Practical Guidance for the Use of Generative Artificial Intelligence in the Practice of Law l'obbligo di revisione per qualsiasi output generato dall'IA: «A lawyer must review all

generative AI outputs, including, but not limited to, analysis and citations to authority for accuracy before submission to the court, and correct any errors or misleading statements made to the court». In Europa, la Commissione nuove tecnologie della Fédération des Barreaux d'Europe, l'Associazione degli Ordini Europei, nel giugno 2023, ha elaborato le «Linee guida rivolte agli **avvocati** per sfruttare al meglio le opportunità offerte dai modelli linguistici di grandi **d i m e n s i o n i** e dall'intelligenza artificiale generativa» e ha sottolineato che la responsabilità degli esiti deve essere assunta dall'**avvocato**. I medesimi principi sono alla base della «Carta dei principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito **forense**» pubblicata nel dicembre 2024 dall'**Ordine degli Avvocati di Milano**. Secondo l'indagine della International Bar Association in materia IA e **avvocatura** del settembre 2024, The future is now: Artificial Intelligence and the legal profession, gli stessi **avvocati** concordano sull'importanza della diligenza nel garantire il rispetto delle regole deontologiche anche quando si utilizzi l'IA. Ma

d'altronde che l'**avvocato** che usa un sistema di intelligenza artificiale sia responsabile dei risultati che questo produce pare abbastanza ovvio e non c'è neppure bisogno che sia sancito in principi e policy. Se il praticante commette degli errori e il titolare dello Studio firma l'atto senza leggerlo, non è forse responsabile? Siamo in un'epoca in cui il diritto si perde nei dettagli: dai principi siamo passati a un'ossessiva ricerca delle istruzioni per l'uso, sotto l'effetto devastante dell'abuso dell'approccio basato sulla compliance, perdendo di vista i principi e abdicando alla capacità di interpretare le norme. E' fondamentale evitare la patente di irresponsabilità per il professionista che non verifichi le fonti indicate dall'IA. Esistono e possono infatti essere applicati molteplici strumenti, processuali e disciplinari, per reprimere questo tipo di condotta, anche qualora non ricorrano gli estremi della fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. L'utilizzo irresponsabile dell'IA può potenzialmente inquinare **a n c o r** di più il funzionamento del sistema giudiziario, ma soprattutto può condurre a relativizzare ulteriormente il concetto di **v e r i t à**, già così profondamente in crisi di questi tempi. Ci si indigna

perché Meta rinuncia al fact checking: altrettanto bisogna indignarsi per la falsità nelle aule dei tribunali. La responsabilità di chi utilizza l'IA è imprescindibile perché essa non si trasformi, secondo l'efficace espressione di Bent Flyvbjerg, in «ignoranza artificiale».